

STATUTO dell'ENTE FILANTROPICO del TERZO SETTORE

"Fondazione Pugliesi per la Musica"

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituito l'Ente filantropico del Terzo Settore denominato:
FPM - Fondazione Pugliesi per la Musica - Ente Filantropico
del Terzo Settore, in sigla "FPM - ETS".

Esso assume la forma giuridica di Fondazione di Partecipazione, nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia, onde conseguire la personalità giuridica. La Fondazione avrà durata illimitata e potrà costituire o associarsi a Reti Associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto ad altre Fondazioni o agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

La Fondazione ha sede legale in via Devitofrancesco 2/N, nel Comune di Bari. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Bari può essere deliberato dall'organo di amministrazione (il Comitato di Gestione) e, in tal caso, non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera del Comitato di Gestione potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore. La Fondazione, una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Statuto

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il Comitato di Gestione delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Fondatori, i Fondatori/Partecipanti e i Sostenitori; esso regola la struttura, l'organizzazione e l'attività della stessa Fondazione.

Art. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 - Finalità e attività

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui al Decreto Legislativo

n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che favoriscano lo sviluppo civile, culturale, sociale, scientifico, ambientale ed economico della comunità pugliese.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Fondatori/Partecipanti, Sostenitori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

La finalità istituzionale della Fondazione è l'esclusivo perseguimento di scopi di pubblica utilità, solidarietà e promozione sociale nell'ambito territoriale della Regione Puglia, supportando direttamente o indirettamente iniziative nel settore della promozione e diffusione della Cultura Musicale nella popolazione regionale e nel supporto alla Formazione Continua degli Studenti di Musica, dei Musicisti, degli Studiosi e degli Operatori Musicali in genere, nati o residenti in Puglia.

Per il raggiungimento dei fini di pubblica utilità pertanto la Fondazione svolge esclusivamente la beneficenza, il sostegno anche a distanza, la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifi-

cazioni, o l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone in condizioni di svantaggio ovvero a favore di altre Fondazioni e Enti del Terzo Settore (di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di enti filantropici, di imprese sociali, incluse le cooperative sociali, di reti associative, di società di mutuo soccorso, di associazioni, riconosciute o non riconosciute, e di altri enti di carattere privato diversi dalle società commerciali), costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di analoghe finalità solidaristiche che svolgano, a loro volta ed in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e che pertanto abbiano quale loro scopo esclusivo l'assistenza sociale e sanitaria delle comunità di riferimento, la cultura, lo studio, la ricerca scientifica ed universitaria, l'educazione, l'istruzione e la formazione, nel territorio della Regione Puglia.

Il detto fine verrà raggiunto dalla Fondazione concedendo erogazioni gratuite in denaro o in natura, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte.

A tal fine la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare

- unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità

- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altri Enti del Terzo Settore e organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità degli operatori in ambito musicale del Territorio

- promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali della Regione Puglia

- promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici in ambito musicale

- assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.

Le attività che la Fondazione si propone di svolgere in favore della comunità di riferimento, avvalendosi in modo prevalente

dell'attività volontaria e della professionalità dei Fondatori, dei Fondatori/Partecipanti e dei Sostenitori appositamente selezionati che diano garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia, nonché di quella professionale di collaboratori esperti in campo musicale sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

- formazione universitaria e post-universitaria

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

- servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

secondo le lettere d) , g) , h) , i) , l) , m) , u) e z) dell'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo n.117/2017 e sue integrazioni.

In particolare, la Fondazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso:

--- la riscoperta, la valorizzazione e la diffusione al pubblico delle opere dei musicisti ed interpreti pugliesi, noti e meno noti, che danno o hanno dato lustro, per nascita o per residenza, al territorio pugliese

--- la valorizzazione delle professionalità e, in genere, della cultura musicale in tutte le sue forme (classica, jazz, moderna, elettronica, popolare, etnica, danza classica e moderna ecc.) promuovendone la pratica e lo sviluppo e favorendone la diffusione, nelle più svariate accezioni, in tutti gli ambienti possibili

--- la consulenza ed i servizi di supporto, anche mediante agenti dello spettacolo o esperti in management musicale, per

introdurre i giovani musicisti alla carriera musicale ed alle professioni musicali

--- la promozione dei servizi formativi e culturali, nelle diverse fasce di età, con particolare attenzione ai giovani, alle disabilità ed alla terza età, anche in collaborazione con enti e istituzioni, pubblici e privati

--- l'ampliamento della conoscenza della cultura musicale attraverso contatti e sinergie fra persone, enti e associazioni e la realizzazione di interscambi tra diverse realtà, in ogni parte del mondo

--- la promozione, la programmazione e l'attuazione di iniziative e attività culturali e sociali che contribuiscano alla formazione individuale allargando gli orizzonti didattici degli educatori e operatori affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale e artistica come un bene per la persona e un valore sociale imprescindibile

- il supporto, anche emergenziale e temporaneo, a membri della comunità degli operatori musicali, che si trovino, per gravi motivi, in condizioni di disagio economico.

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere la partecipazione della comunità di riferimento ad iniziative culturali di ogni tipo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spettacoli musicali, teatrali ed ar-

tistici, convegni, premi, concorsi, borse di studio

- stipulare convezioni, contratti, lettere d'impegno e d'intenti con Aziende ed Enti, sia pubblici che privati, per offrire opportunità ai membri della comunità di riferimento, ai loro familiari e ai terzi, di partecipazione ad ogni tipologia di iniziativa musicale ed artistica, volta ad una positiva occupazione del proprio tempo libero e per godere di beni e servizi essenziali a condizioni agevolate.

Più in particolare la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

--- organizzare e/o, promuovere concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto, viaggi-studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale

--- ideare, gestire, attivare e/o promuovere corsi di formazione e di orientamento per studenti e musicisti, direttori, operatori nel settore musicale e dello spettacolo in genere

--- pubblicare, valorizzare e promuovere la diffusione di materiale editoriale e audiovisivo musicale e discografico, di atti di convegni e seminari, di studi e ricerche e qualsiasi altro progetto o iniziativa destinati alla collettività, svolgere e/o promuovere attività di ricerca storico-musicologica ed etnomusicologica

--- collaborare con le istituzioni didattiche per incentivare l'educazione musicale nell'ambito della scuola e di altre re-

altà sociali del territorio regionale pugliese

--- ricercare e valorizzare luoghi storici, artistici, beni immobiliari anche pubblici inutilizzati o sottratti alla criminalità organizzata per la fruizione da parte dei musicisti, o dei complessi coreutici, orchestrali o bandistici o corali per finalità concertistiche o quali sedi di prove e registrazioni audio-video.

É possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021 n.107 e sue integrazioni. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dal Consiglio d'Indirizzo della Fondazione, ma dovranno essere coerenti con la finalità della Fondazione.

Art. 6 - Patrimonio e mezzi d'esercizio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

--- dal fondo di dotazione iniziale conferito dal/i Fondatore/i, descritto nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale

--- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili

per il perseguimento degli scopi, effettuati da eventuali Fondatori/Partecipanti

--- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Comitato di Gestione, può essere destinata a incrementare il patrimonio.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:

--- i redditi derivanti dal patrimonio (Fondo di Dotazione Patrimoniale) ricevuto in dotazione di cui al n. 4) dell'Atto Costitutivo e da quello costituito, anche successivamente, tramite donazioni, lasciti, legati di beni mobili ed immobili (anche aventi valore storico, artistico, archivistico/bibliotecario, antiquariale o collezionistico), eventualmente costituiti in fondi od amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori ovvero attraverso le donazioni e oblazioni in denaro espressamente vincolate ad incremento del Fondo di Dotazione Patrimoniale

--- gli eventuali contributi pubblici e privati ed elargizioni destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del Fondo di Dotazione Patrimoniale

--- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie

--- i contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Fondatori/Partecipanti e dai Sostenitori

--- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n.117/2017

--- rimborsi da convenzioni

--- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n.117/2017

Il patrimonio della Fondazione dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio della Fondazione, al fine dell'eventuale ottenimento della personalità giuridica, deve essere costituito di una somma pari almeno ad euro 30.000,00 (trentamila) liquida e disponibile.

Art. 7 - Fondatori

Sono "Fondatori originari" coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale, i costituiti coniugi Mastrorilli Costantino e Chiaperini Maria Luisa, che intendono, in tal modo, onorare la memoria ed il lascito morale dei propri progenitori e delle rispettive famiglie d'origine, proseguendo la loro opera nel

supporto alla formazione musicale, di base e professionalizzante, dei giovani, delle persone con disabilità e della terza età. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento, ove emanato.

Art. 8 - Fondatori/Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Fondatori/Partecipanti", anche con adesione successiva,

- le persone fisiche,
- le persone giuridiche, singole o associate, sia pubbliche che private,
- le Istituzioni Musicali
- gli Enti senza scopo di lucro o altri Enti del Terzo Settore (Fondazioni ed Associazioni), a condizione che il numero degli Enti del Terzo Settore non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei Fondatori e Fondatori/Partecipanti che, condividendo le finalità statutarie della Fondazione, contribuiscono a realizzarle mediante l'impegno a contribuire, anche su base pluriennale, al Fondo di Gestione o incrementino il Patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni mobili ed immobili o servizi.

L'ammissione alla Fondazione con la qualifica di "Fondatore/Partecipante" è deliberata dal Comitato di Gestione su richiesta scritta di adesione dell'interessato, indirizzata al Presidente della Fondazione, che deve contenere espressamente

l'impegno a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento, ove emanato.

In caso di rigetto della domanda, il Comitato di Gestione comunica la decisione all'interessato entro trenta giorni, motivandola. L'aspirante Fondatore/Partecipante può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo in occasione della successiva convocazione ordinaria del predetto organismo.

Non può comunque essere opposta, rispetto all'ammissione dei richiedenti la qualifica di Fondatore/Partecipante, alcuna discriminazione soggettiva o limitazione ulteriore rispetto alle cause di esclusione e decadenza di cui all'articolo 10 del presente Statuto ed alla propria capacità di contribuire nelle forme e nella misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo. I Fondatori/Partecipanti sono nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio d'Indirizzo.

Art. 9 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, gli Enti e le Istituzioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali o plu-

riennali "una tantum" in denaro o prestazioni/servizi professionali, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio d'Indirizzo.

I Sostenitori partecipano alla vita sociale nelle forme e nella misura economica determinata nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio d'Indirizzo potrà determinare con regolamento interno i criteri ed i limiti economici per l'ottenimento della qualifica, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e le altre modalità di partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo (annuale o pluriennale) per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero durante il quale la prestazione dovrà essere effettuata.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare, per tutto il periodo in cui permangono con tale qualità, le norme del presente Statuto e dei Regolamenti Interni.

Art. 10 - Esclusione e Recesso

dei Fondatori/Partecipanti e dei Sostenitori

Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Comitato di Gestione e sentito il parere obbligatorio dell'Organo di Controllo,

in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al successivo articolo 16, l'esclusione dei Fondatori/Partecipanti e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

--- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto

--- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione

--- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di Fondatori/Partecipanti e Sostenitori costituiti da Enti e o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

--- estinzione dell'Ente a qualsiasi titolo dovuta;

--- apertura di procedure di liquidazione;

--- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;

--- variazione della partecipazione di controllo sia diretta che indiretta dell'Ente.

Nel caso di Fondatori/Partecipanti e Sostenitori a matrice operativa (affidatari di incarichi professionali o dei servizi)

selezionati dal Comitato di Gestione, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

--- al verificarsi di gravi e persistenti carenze qualitative nell'effettuazione dei servizi, interventi ed attività affidate

--- al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalla responsabilità operative e di governance affidate al Fondatore/Partecipante o al Sostenitore

--- la perdita, anche di uno solo dei requisiti previsti nella procedura che comprometta l'erogazione delle prestazioni affidate

--- al sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

I Fondatori/Partecipanti e Sostenitori a matrice operativa selezionati dal Comitato di Gestione mediante procedure, non possono recedere dalla Fondazione prima del termine dell'esercizio in corso, pena - salvo un preavviso di 180 (centottanta) giorni - l'applicazione delle penali stabilite con deliberazione inappellabile del Consiglio di Indirizzo su proposta del Comitato di Gestione e sentito il parere dell'Organo di Controllo.

I Sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione mediante comunicazione scritta al Presidente della Fonda-

zione che delibererà l'accettazione del recesso. Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con almeno tre mesi in anticipo rispetto alla scadenza dell'esercizio sociale e fermo restando il dovere di perfetto adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.

I Fondatori originari non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

La perdita della qualificazione di Fondatore/Partecipante o di Sostenitore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

Art. 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Indirizzo
- Il Comitato di Gestione
- Il Presidente della Fondazione
- l'Organo di Controllo (eventuale)
- l'Organo di Controllo collegiale (eventuale).

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate, ad eccezione dei compensi per i componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, i quali potranno invece ricevere un compenso di mercato.

Art. 12 Consiglio di Indirizzo

Composizione e incompatibilità

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di tre e fino ad un massimo di diciotto membri. La composizione sarà la seguente:

- il 66% (sessantasei per cento) dei membri del Consiglio di Indirizzo saranno nominati complessivamente dai Fondatori
- il 34% (trentaquattro per cento) dei membri del Consiglio di Indirizzo verranno nominati complessivamente dai Fondatori/Partecipanti e dai Sostenitori.

Ciascun Fondatore, Fondatore/Partecipante o Sostenitore provvede a nominare, al momento dell'ammissione alla Fondazione, il membro od i membri a lui riservati del presente articolo, con comunicazione scritta da inviare al Presidente della Fondazione ed agli altri Fondatori, Fondatori/Partecipanti o Sostenitori.

Il Presidente della Fondazione sarà in ogni caso membro del Consiglio di Indirizzo.

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

Non possono essere nominati membri del Consiglio d'Indirizzo
coloro che:

--- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382
del Codice Civile

--- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano
con essa un rapporto di collaborazione remunerato

--- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare
Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale

--- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza
costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magi-
stratura ordinaria o speciale

--- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Puglia,
ovvero siano componenti dei Consigli o delle Giunte provincia-
li, comunali o amministratori di altri enti locali territoria-
li.

Il primo Consiglio d'Indirizzo verrà nominato dal/i costituen-
te/i la Fondazione.

In tutte le ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il
Consiglio stesso deve provvedere alla sostituzione mediante
cooptazione, nel rispetto delle designazioni di cui al primo
comma. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla
scadenza naturale del Consiglio d'Indirizzo.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Con-
siglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sen-

si del presente Statuto. Entro il termine di sei mesi dalla decadenza del Consiglio, lo stesso dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

Art. 13 - Consiglio d'Indirizzo - Poteri

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Comitato di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, il Consiglio d'Indirizzo

1)

in Seduta Ordinaria,

provvede a:

--- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione

--- stabilire le direttive sulle erogazioni della Fondazione e sugli investimenti del patrimonio della Fondazione approvandone, eventualmente, i relativi regolamenti interni redatti dal Comitato di Gestione

--- approvare, su proposta del Comitato di Gestione, il Regolamento relativo ai criteri degli apporti patrimoniali od economici per assumere la qualifica di Fondatore/Partecipante e di Sostenitore

--- nominare o escludere, su proposta del Comitato di Gestione, i Fondatori/Partecipanti e Sostenitori

--- approvare i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo ed il bilancio d'esercizio, secondo quanto meglio dettagliato all'articolo 22 del presente Statuto e la relazione di missione (quando prevista dal Decreto Legislativo n. 117/2017) predisposti dal Comitato di Gestione

--- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti

--- deliberare sui ricorsi in caso di reiezione da parte del Comitato di Gestione della domanda di ammissione di nuovi Fondatori/Partecipanti e/o nuovi Sostenitori

--- ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio d'Indirizzo e dell'Organo di Controllo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Comitato di Gestione

--- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

--- delegare il Comitato di Gestione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dalla Fondazione

--- deliberare sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente Statuto

--- nominare, su proposta del Presidente, tra i propri membri
il Vice Presidente

--- nominare i membri del Comitato di Gestione con i criteri
di cui al successivo articolo 15 del presente Statuto;

--- deliberare i poteri ed i compiti che ritiene di conferire
al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per
Statuto

--- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente,
sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti in-
dividuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle
forme di legge

--- deliberare, su proposta del Presidente, l'eventuale nomina
del Direttore Artistico ed il suo compenso

--- determinare i limiti di spesa e i rimborsi massimi previ-
sti per coloro che, autorizzati dal Presidente e su richiesta
dallo stesso, prestano attività di volontariato. Tutte le spe-
se devono essere preventivamente approvate dal Presidente o
opportunamente documentate, nelle modalità previste da apposi-
to Regolamento Interno;

2)

in Seduta Straordinaria:

provvede a:

-- deliberare eventuali modifiche statutarie

-- deliberare in merito allo scioglimento ed estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 30 e dal Decreto Legislativo n.117/2017

-- apportare al presente Statuto tutte le modifiche che venissero ritenute necessarie affinché la Fondazione possa essere riconosciuta e ricompresa nella definizione degli Enti appartenenti al Terzo Settore.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno il 66% (sessantasei per cento) dei punti/voto di cui al successivo art. 14 (quorum del Consiglio d'Indirizzo) senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire due giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi anche tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi detti requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 14 - Quorum del Consiglio di Indirizzo

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto del Consiglio di Indirizzo con le seguenti regole: il numero dei punti/voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio.

Il 66% (sessantasei per cento) dei punti/voto è attribuito ai membri nominati dai Fondatori, mentre

il 34% (trentaquattro per cento) ai membri nominati dai Fondatori/Partecipanti e Sostenitori.

Il numero di punti/voto, la suddivisione ed i criteri relativi vengono stabiliti dai Fondatori.

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione dei documenti programmatici e previsionali e del Bilancio d'Esercizio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio, il Consiglio delibera validamente con la presenza del 66% (sessantasei per cento) dei punti/voto e con il voto favorevole del 66% (sessantasei per cento) dei punti/voto.

Per qualsiasi altro argomento, il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del 51% (cinquantuno per cento) dei punti/voto assegnati e delibera con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei presenti.

In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del 45% (quarantacinque per cento) dei punti/voto assegnati e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

Art. 15 - Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo al suo interno ed è composto da tre (fino a dieci membri del Consiglio d'Indirizzo) o cinque membri (oltre i dieci membri del Consiglio d'Indirizzo) di cui uno è il Presidente della Fondazione.

In ogni caso la composizione del Comitato di Gestione sarà la seguente:

- in caso di tre membri:

--- un membro sarà il Presidente della Fondazione che assume anche la carica di Presidente del Comitato di Gestione,

--- un membro sarà in rappresentanza dei Fondatori e

--- un membro sarà in rappresentanza dei Fondatori/Partecipanti o Sostenitori

- in caso di cinque membri:

--- un membro sarà il Presidente,

--- tre membri saranno in rappresentanza dei Fondatori e Fondatori/Partecipanti

--- un membro sarà in rappresentanza dei Sostenitori.

I membri del Comitato di Gestione restano in carica fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

Il Comitato di Gestione può nominare al suo interno il Segretario del Comitato.

Il Comitato di Gestione:

--- elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dal Consiglio di Indirizzo

--- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e dei Bilanci approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

In particolare il Comitato di Gestione provvede a:

--- predisporre i programmi previsionali e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo

--- individuare, su proposta del Presidente della Fondazione, gli ambiti di intervento ed i servizi da proporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione

--- predisporre le proposte di documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo e del bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio d'indirizzo per l'approvazione

--- redigere e presentare al Consiglio d'Indirizzo il rapporto annuale sull'attività della Fondazione o la relazione di missione

--- risolvere eventuali controversie che possano insorgere tra la Fondazione ed i Fondatori, Fondatori/Partecipanti e Sostenitori

--- provvedere a quanto necessario per la presentazione della domanda di iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

--- proporre alla delibera del Consiglio d'Indirizzo la nomina dei Fondatori/Partecipanti e dei Sostenitori

--- deliberare sulla nomina di un eventuale Direttore Artistico e sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni o gruppi di lavoro composti anche da membri esterni alla Fondazione

--- approvare i Regolamenti relativi all'organizzazione e funzionamento della Fondazione

--- deliberare l'accettazione di contributi, eredità, legati, donazioni destinati ad incrementare il Patrimonio della Fondazione, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili

--- deliberare in ordine alla concreta erogazione di contributi per singoli progetti o iniziative, organizzati direttamente o in partecipazione con altri Enti o Istituzioni

--- disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili

--- deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche

--- provvedere all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e determinarne il trattamento giuridico ed economico

--- provvedere all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione.

Il Comitato di Gestione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di 2/3 (due/terzi) dei membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Decadenza e esclusione

I membri del Consiglio d'Indirizzo, del Comitato di Gestione e dell'Organo di Controllo, decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

La perdita della qualificazione di Fondatore/Partecipante o di Sostenitore, di cui al precedente art. 10 del presente Statuto comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione e la decadenza da ogni carica sociale.

Sono cause di esclusione dalla Fondazione e conseguentemente di decadenza dall'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali, nonché giusta causa di rescissione di qualsiasi forma di collaborazione con Sostenitori e/o collaboratori esterni:

--- il mancato rispetto, sia per dolo che per colpa grave, delle norme di legge, statutarie e dei regolamenti emanati

--- l'aver compiuto atti che arrechino danno, anche potenziale, al patrimonio o all'immagine della Fondazione

--- il verificarsi di una delle condizioni soggettive di incompatibilità di cui all'art. 10, del presente Statuto.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio d'Indirizzo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

I Fondatori/Partecipanti receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio della Fonda-

zione. I contributi annuali e pluriennali dei Sostenitori sono intrasmissibili, non rivalutabili e non trasferibili.

Art. 17 - Presidente della Fondazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, presiede il Consiglio di Indirizzo e il Comitato di Gestione ed è scelto tra i membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti i Fondatori ed i Fondatori/Partecipanti e Sostenitori.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato. Esso cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, altre cause statutariamente previste o per morte.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca il Consiglio d'Indirizzo per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio d'Indirizzo, riferendo allo stesso in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente:

--- convoca gli Organi Amministrativi che presiede

--- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione e tiene e cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione

--- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati

--- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione

--- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario

--- adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Al Presidente è conferita la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente, relativamente ai poteri previsti dal presente Statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo del-

la Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo della medesima.

Il Presidente della Fondazione, entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina, deve chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei membri degli organi sociali, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 - Vice Presidente

Il Vice Presidente, ove nominato dal Presidente della Fondazione all'interno del Consiglio di Indirizzo, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art.19 - Segretario del Comitato di Gestione

Il Segretario del Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Egli collabora con il Presidente:

--- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati

--- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo ed alla predisposizione del bilancio consuntivo.

--- alla tenuta della contabilità e alla redazione dei rendiconti periodici.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione e redige i relativi verbali.

Art. 20 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dal/i Fondatore/i originario/i.

L'Organo di Controllo dura in carica un triennio e segue la rieleggibilità del Consiglio d'Indirizzo.

La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un Revisore Contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 (centodiecimila) euro

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 (duecentoventimila) euro

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) previsti dall'art. 31, primo comma, del Decreto Legislativo n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto,

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge. L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. All'Organo di Controllo spetta un'indennità di carica nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. L'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione e può esprimere parere consultivo su ogni argomento all'ordine del giorno, che, se richiesto dal Presidente, sarà vincolante sulle materie tecniche di propria competenza professionale.

Art. 21 - Organo di Revisione legale dei conti - eventuale

Si deve nominare un Revisore Legale iscritto al relativo Registro dei Revisori dei Conti o incaricare una Società di Revisione quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00
(unmilionecentomila) euro

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
2.200.000,00 (duemilioniduecentomila) euro

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 22 - Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Comitato di Gestione - sottoscritti dal Presidente e dal Segretario - devono essere trascritti a cura del Segretario su appositi, diversificati registri in ordine cronologico.

Le determinazioni dell'organo di controllo devono essere trascritte su altro apposito registro. Tutti i registri degli Organi della Fondazione saranno tenuti e conservati a cura del Presidente.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

e obbligo di utilizzo del patrimonio

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Fondatori/Partecipanti, Sostenitori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (salvo che la

distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

Si considerano distribuzione indiretta di utili:

--- la corresponsione ad amministratori, sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni

--- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) di categoria o di riferimento

--- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore nominale

salvo che tali prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualunque titolo operano per la

Fondazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore della Fondazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

Art. 24 - Bilancio

I documenti di bilancio della Fondazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo n.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Comitato di Gestione e viene approvato dal Consiglio d'Indirizzo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le previsioni dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 117/2017, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e della "relazione di missione" che illustra, altresì, le poste di bilancio, l'andamento economico-finanziario e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che illustra l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio per il perseguimento delle finalità statutarie.

La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei progetti, iniziative e soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni.

Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma del "rendiconto per cassa".

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n.117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 25 - Bilancio sociale

Nei casi previsti dall'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017, la Fondazione redigerà il Bilancio sociale. Esso è redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del Decreto Legi-

slativo n.117/2017. Se l'Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai Fondatori/Partecipanti o Sostenitori.

Art. 26 - Personale retribuito

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e

con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è Fondatore, Fondatore/Partecipante o Sostenitore o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero dei Fondatori, Fondatori/Partecipanti e/o Sostenitori.

I rapporti tra la Fondazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 27 - Volontari - Assicurazione

La Fondazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario dei Fondatori, Fondatori/Partecipanti e/o Sostenitori ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai decreti ministeriali previsti.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso la Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle

persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione, come meglio specificato all'articolo 26 del presente Statuto o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario il

membro della Fondazione che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Coloro che prestano attività di volontariato a favore della Fondazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla Legge n. 74 del 21 marzo 2001, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017, per i quali detto articolo non prevede esclusione.

Art. 28 - Libri sociali obbligatori

e loro esame da parte degli aderenti alla Fondazione

Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui la Fondazione dovesse far parte):

---- 1. Il Bilancio Sociale (redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra

gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte), nel caso la Fondazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro

-----2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai Fondatori, Fondatori/Partecipanti o Sostenitori, (quando la Fondazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui),

la Fondazione deve tenere:

--- a) il libro dei Fondatori, Fondatori/Partecipanti e Sostenitori

--- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo, del Comitato di Gestione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Tutti i libri sociali sono tenuti e conservati a cura del Presidente della Fondazione.

I Fondatori, Fondatori/Partecipanti e i Sostenitori hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità:

--- presentazione di una domanda per iscritto al Comitato di Gestione con indicate le motivazioni della richiesta, la presa

visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute.

L'esame dei documenti dovrà avvenire, alla presenza del Responsabile Legale della Fondazione o di un membro del Comitato di Gestione o dell'Organo di Controllo a ciò espressamente delegato dal Presidente della Fondazione.

. Art.29 - Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma I, del Decreto Legislativo n.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - ad altri Enti del Terzo Settore le cui attività siano finalizzate all'assistenza, allo studio, alla ricerca scientifica, all'educazione, all'istruzione o ad altre finalità di pubblica utilità, secondo le modalità previste dall'art. 9 del Decreto Legislativo n.117/2017, individuati dal Consiglio d'Indirizzo riunito in seduta straordinaria.

In mancanza dell'individuazione da parte del Consiglio di Indirizzo, detti Enti verranno individuati dalla Fondazione Italia Sociale.

Art. 30 - Norma di rinvio e transitoria

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni portate dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n.117/2017) e successive

modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire in futuro e le disposizioni del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, dei Fondatori e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo dei Fondatori, Fondatori/Partecipanti e Sostenitori, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il Pubblico Ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, in quanto compatibili.

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione della Fondazione nel predetto Registro".

ATTO COSTITUTIVO E ANNESSO STATUTO REGISTRATO A BARI - TVU UFFICIO TERRITORIALE APSRI - IN DATA 01 AGOSTO 2022 AL N.36771/1T PER EURO 200,00.

Copia - composta di quarantotto pagine - su supporto informatico conforme all'originale del documento ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art.15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmata digitalmente come per legge e che si rilascia per gli usi consentiti.

Molfetta, primo agosto duemilaventidue.

F/TO: NOTAIO CHIARASTELLA MASSARI